

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione 79

SEDE CONSULTIVA:

Abrogazione dell'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia. Nuovo testo C. 2131, approvato dalla 7^a Commissione permanente del Senato e abb. (Parere alla VII Commissione) (*Esame e rinvio*) 81

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. C. 2350, testo base, approvato in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764-*bis*, C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello Formisano, C. 1968-*bis* Saltamartini, C. 2038 Buttiglione, C. 2124 Di Virgilio e C. 2595 Palagiano (*Seguito dell'esame e rinvio*) 82

ALLEGATO (*Emendamento riformulato*) 86

AVVERTENZA 85

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 2 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 13.50.

Sulla programmazione dei lavori della Commissione.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, comunica che, a seguito della riunione del 27 gennaio 2010 dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stato predisposto il seguente programma dei lavori della Commissione:

PROGRAMMA DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PER IL PERIODO GENNAIO-MARZO 2010

Gennaio

Sede referente:

Seguito dei provvedimenti già iniziati:

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento (seguito esame C. 2350, approvata in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764-*bis* Cota, C. 1840 Della Vedova, C. 1876

Aniello Formisano, C. 1968-*bis* Saltamartini, C. 2038 Buttiglione, C. 2124 Di Virgilio e C. 2595 Palagiano);

Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e altre disposizioni in materia di governo delle attività cliniche (C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio e Palumbo C. 977-*ter* Livia Turco, C. 278 Farina Coscioni, C. 1942 Mura, C. 2146 Minardo, C. 2355 Di Pietro, C. 2529 Scandroglio e C. 2693 Zazzera);

Disposizioni in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo (C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1319 Tortoli, C. 1236 Mancuso, C. 1370 Alesandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano e Drago, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola e C. 2343 Farinone);

Disposizioni in materia di raccolta e utilizzo del sangue cordonale (seguito esame C. 361 Volontè, C. 548 Bertolini, C. 961 Colucci e C. 1214 Di Virgilio e C. 2040 Mosella – rel. Stagno d'Alcontres);

Disposizioni concernenti l'impiego di farmaci psicotropi per la cura dei bambini e degli adolescenti (C. 126 Bocciardo, C. 1414 De Angelis, C. 1716 Laura Molteni e C. 2125 Cosenza);

Modifica all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1969, in materia di competenze professionali nei servizi ospedalieri di anestesia e rianimazione (C. 797 Angela Napoli);

Disposizioni sulle associazioni di tutela delle persone disabili (seguito esame C. 1732 Porcu – rel. Ciccio);

Disposizioni per l'incremento dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili (seguito esame C. 1539 d'iniziativa popolare, C. 1612 Zazzera e C. 2119 Fugatti – rel. Patarino);

Misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche (seguito esame C. 2713 approvato, in un testo unificato, dalla 11^a Commissione permanente del Senato – rel. D'Incecco);

Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (C. 2008 Governo, C. 127 Bocciardo, C. 349 De Poli, C. 858 Pisicchio, C. 1197 Palomba; C. 1591 Veltroni, C. 1913 Iannaccone e C. 2199 Cosenza) (Comm. riunite I e XII);

Istituzione di speciali unità di accoglienza permanente per l'assistenza dei pazienti cerebrolesi cronici (C. 412 Di Virgilio)

Interrogazioni, question-time e risoluzioni.

Febbraio

Sede referente:

Seguito dei provvedimenti già iniziati.

Provvedimenti nuovi:

Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno delle comunità giovanili (C. 561 Lusetti, C. 1151 Catanoso, C. 1464 Scalera, C. 2404 Sbrollini e C. 2505 Governo) (Comm. riunite I e XII);

Norme per la tutela dei diritti della partoriente, la promozione del parto fisiologico e la salvaguardia della salute del neonato (C. 1353 Livia Turco, C. 1513 Palumbo e C. 918 Marinello);

Disposizioni in materia di assistenza psichiatrica (esame C. 919 Marinello, C. 1423 Guzzanti, C. 1984 Barbieri, C. 2065 Ciccio e C. 2831 Jannone – rel. Ciccio).

Interrogazioni, question-time e risoluzioni.

Marzo

Sede referente:

Seguito dei provvedimenti già iniziati.

Provvedimenti nuovi:

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare (C. 2024 Livia Turco ed altri);

Disposizioni per consentire l'impianto degli embrioni abbandonati giacenti

presso i centri italiani di procreazione medicalmente assistita (C. 2058 Palagianò ed altri).

Interrogazioni, question-time e risoluzioni.

Saranno inoltre iscritti all'ordine del giorno: i progetti di legge assegnati in sede consultiva, gli atti del Governo sui quali la Commissione sia chiamata ad esprimere un parere; i disegni di legge di conversione dei decreti-legge; i provvedimenti trasmessi dal Senato.

Gli orari complessivi da dedicare ai lavori della Commissione nelle singole giornate saranno definiti alla luce dei tempi effettivamente disponibili in base alla programmazione dei lavori dell'Assemblea per il periodo considerato.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 13.55.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 2 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 13.55.

Abrogazione dell'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia.

Nuovo testo C. 2131, approvato dalla 7ª Commissione permanente del Senato e abb.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe PALUMBO, *presidente e relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla VII Commissione il prescritto parere sulle parti di competenza del nuovo testo delle proposte di legge n. 2131, approvata in sede deliberante dalla 7ª Commissione permanente del Senato della Repubblica, e abbinate: « Abro-

gazione dell'articolo 1-septies del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, in materia di equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia », ai fini del trasferimento alla sede legislativa.

In proposito, ricorda che, nella seduta del 27 ottobre 2010, la Commissione aveva già espresso parere favorevole sul provvedimento in esame, sempre ai fini del trasferimento alla sede legislativa. Il provvedimento, in data 25 novembre 2009, è stato effettivamente trasferito in sede legislativa. Successivamente, tuttavia, il testo veniva nuovamente assegnato alla VII Commissione in sede referente, in data 13 gennaio 2010, essendone stata richiesta la remissione da parte del prescritto numero dei deputati.

Il testo oggi all'esame della Commissione, elaborato dal Comitato ristretto all'uopo istituito dalla VII Commissione, è stato adottato come testo base nella seduta del 26 gennaio 2010 e successivamente trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva, non essendo stati presentati emendamenti.

L'unica modifica sostanziale dell'ulteriore nuovo testo rispetto al precedente, su cui la Commissione si era già espressa favorevolmente, consiste nell'aggiunta, all'articolo 1, comma 2, lettera *b*), dell'inciso secondo cui, per i laureati e gli studenti iscritti ai corsi di laurea in scienze motorie, l'accesso al corso di laurea in fisioterapia è ammesso « nei limiti dei posti complessivamente programmati in relazione al fabbisogno previsto, previo superamento di una prova di selezione ».

Pertanto, trattandosi di una modifica volta a rendere ancora più rigorosa e coerente con l'ordinamento universitario vigente la disciplina del passaggio dal corso di laurea in scienze motorie a quello in fisioterapia, formula una proposta di parere favorevole.

Laura MOLTENI (LNP) ritiene che il provvedimento in esame richieda un approfondimento, con particolare riguardo alla valutazione dei crediti formativi degli

studenti, provenienti dal corso di laurea in scienze motorie, che intendano iscriversi al corso di laurea in fisioterapia, atteso che diversi insegnamenti sono comuni ai due corsi. Sottolinea, inoltre, la necessità di evitare lo sconfinamento dei laureati in fisioterapia nel campo delle attività proprie dei laureati in scienze motorie. Esprime, infine, la propria preoccupazione per il fatto che, in molte palestre, l'insegnamento dell'educazione fisica è affidato a istruttori sprovvisti di diploma ISEF e di laurea in scienze motorie, con il rischio di conseguenze negative anche gravi, specie per le persone che, pur presentando patologie fisiche, partecipano a corsi di ginnastica di vario tipo.

Giuseppe PALUMBO, *presidente e relatore*, pur ritenendo fondate le preoccupazioni espresse dalla collega Laura Molteni, rileva che il provvedimento in esame disciplina esclusivamente la fattispecie degli studenti del corso di laurea in scienze motorie che vogliano iscriversi a quello in fisioterapia.

Paola BINETTI (PD) sottolinea l'esigenza che l'iscrizione al corso di laurea in fisioterapia sia comunque subordinata al superamento di una selezione, al fine di evitare la creazione di una scorciatoia a beneficio degli studenti di scienze motorie. Ritene, altresì, che il numero dei posti complessivamente disponibili nei corsi di laurea in fisioterapia non debba subire variazioni a seguito all'entrata in vigore del progetto di legge in esame e che, come avviene normalmente in caso di passaggio tra corsi di laurea, il riconoscimento dei crediti formativi debba essere oggetto di valutazione da parte dei docenti del corso di laurea in fisioterapia.

Giuseppe PALUMBO, *presidente e relatore*, segnala che le esigenze prospettate dalla collega Binetti sono oggetto delle disposizioni contenute all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b). In proposito, segnala che tale provvedimento recepisce, in sostanza, le condizioni contenute nel parere approvato dalla Commissione nella

scorsa legislatura, in data 7 febbraio 2007, sul nuovo testo delle proposte di legge n. 28 Boato e abbinate.

Carla CASTELLANI (PdL) chiede alcuni chiarimenti in ordine agli effetti del provvedimento in esame.

Giuseppe PALUMBO, *presidente e relatore*, fornisce i chiarimenti richiesti dalla collega Castellani.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

SEDE REFERENTE

Martedì 2 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato Eugenia Maria Roccella.

La seduta comincia alle 14.25.

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento.

C. 2350, testo base, approvato in un testo unificato dal Senato, **C. 625 Binetti**, **C. 784 Rossa**, **C. 1280 Farina Coscioni**, **C. 1597 Binetti**, **C. 1606 Pollastrini**, **C. 1764-bis**, **C. 1840 Della Vedova**, **C. 1876 Aniello Formisano**, **C. 1968-bis Saltamartini**, **C. 2038 Buttiglione**, **C. 2124 Di Virgilio** e **C. 2595 Palagiano**.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 gennaio 2010.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione del circuito.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, anche alla luce del dibattito svoltosi nella precedente seduta, invita i presentatori a riformulare l'emendamento Laura Molteni 3.8, nel senso di aggiungere, alla fine del comma 1 dell'articolo 3, il seguente periodo: « Non costituiscono dichiarazioni anticipate di trattamento gli orientamenti dedotti e le dichiarazioni di intenti rilasciate o espresse al di fuori dei casi e delle modalità previsti dalla presente legge, anche se antecedenti alla sua entrata in vigore ».

Laura MOLTENI (LNP) riformula il suo emendamento 3.8 nel senso indicato dal relatore, ritenendo che tale riformulazione abbia carattere essenzialmente formale (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Eugenia Maria ROCELLA esprime parere favorevole sull'emendamento Laura Molteni 3.8 (*Nuova formulazione*).

Paola BINETTI (PD) valuta positivamente il superamento del divieto contenuto nella formulazione originaria dell'emendamento Laura Molteni 3.8, perché ritiene che, come previsto anche dalla Convenzione di Oviedo, della volontà del paziente si debba comunque tenere conto, sulla base degli elementi effettivamente disponibili. Osserva, peraltro, che la nuova formulazione del citato emendamento appare pleonastica, limitandosi a ribadire che le dichiarazioni anticipate di trattamento, per essere tali, devono presentare i requisiti previsti dalla proposta di legge in esame.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) ritiene che la riformulazione dell'emendamento Laura Molteni 3.8 non abbia affatto carattere meramente formale, come sostenuto dalla collega Laura Molteni, ma, al contrario, modifichi profondamente il senso dell'emendamento.

Eugenio MAZZARELLA (PD) ritiene che l'emendamento Laura Molteni 3.8 (*Nuova formulazione*) sia, nella migliore

delle ipotesi, pleonastico, come già evidenziato dalla collega Binetti, a meno che esso non sia volto a introdurre capziosamente il divieto espressamente previsto nella formulazione originaria. Tale emendamento, inoltre, sembra basarsi esclusivamente sul ricordo della vicenda di Eluana Englaro, perdendo di vista la casistica normale e fisiologica, che dovrebbe essere il fondamento di qualsiasi intervento normativo ragionevole.

Anna Margherita MIOTTO (PD) ritiene che l'emendamento Laura Molteni 3.8 (*Nuova formulazione*) riduca eccessivamente la portata delle dichiarazioni anticipate di trattamento. Inoltre, come già evidenziato nella precedente seduta, ritiene che il provvedimento in esame dovrebbe astenersi dal disciplinare gli effetti della mancanza di una dichiarazione anticipata di trattamento.

Marco CALGARO (Misto-ApI), premesso che, a suo avviso, la riformulazione dell'emendamento Laura Molteni 3.8 ne stravolge completamente l'impostazione originaria, ritiene che essa sia per giunta pleonastica, per le ragioni già evidenziate da diversi colleghi. Reputa altresì grave, come medico, il tentativo di impedire ai medici e ai familiari del paziente di capire quale sia la volontà del paziente medesimo e di tenerne conto.

Luisa BOSSA (PD) sottolinea che il carattere non meramente formale della riformulazione dell'emendamento Laura Molteni 3.8 è confermato dall'inciso finale, volto a rendere retroattive le disposizioni in esso contenute.

Benedetto DELLA VEDOVA (PdL) osserva che la formulazione originaria dell'emendamento Laura Molteni 3.8, introducendo un divieto seppur privo di sanzione, aveva una propria logica, sebbene a suo avviso non condivisibile. Al contrario, la nuova formulazione appare del tutto pleonastica, dal momento che equivale a stabilire che, se non viene redatta una dichiarazione anticipata di trattamento

con le modalità previste dalla presente legge, non esiste una dichiarazione anticipata di trattamento ai sensi della presente legge. Suggerisce pertanto al relatore di respingere l'emendamento in esame per ragioni di chiarezza e coerenza del testo normativo. Osserva, infine, che tale nuova formulazione non risolve il problema di come ci si debba comportare in presenza di volontà espresse chiaramente, ma con modalità diverse da quelle previste per le dichiarazioni anticipate di trattamento.

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD) invita il relatore, anche nella sua qualità di medico, a riconsiderare l'opportunità dell'emendamento in esame, che, a suo avviso, incide negativamente sull'espressione del consenso informato del paziente e sulla relazione tra questi e il suo medico.

Massimo POLLEDRI (LNP) ritiene che l'emendamento Laura Molteni 3.8 (*Nuova formulazione*) sia particolarmente importante, essendo volto a impedire fantasiose ricostruzioni, in sede giudiziaria o in altra sede, della volontà presunta del paziente. In proposito, ricorda anche, rivolto al collega Burtone, che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, il consenso ai trattamenti sanitari deve essere espresso, inequivoco, attuale e informato.

Vittoria D'INCECCO (PD) sottolinea, riferendosi a un caso che l'ha coinvolta personalmente, la necessità che il paziente non si senta mai abbandonato.

Carla CASTELLANI (PdL) invita il relatore a considerare l'opportunità di accantonare l'emendamento in esame, perché, a suo avviso, esso dovrebbe essere riferito all'articolo 4, che stabilisce i requisiti formali delle dichiarazioni anticipate di trattamento.

Ileana ARGENTIN (PD), premesso di concordare con la collega Farina Coscioni, ritiene che la formulazione originaria dell'emendamento Laura Molteni 3.8 avesse almeno il pregio di una maggiore chiarezza.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, fa presente che il suo emendamento non intende in alcun modo comprimere l'autonomia del medico, disciplinando invece l'ipotesi di mancanza della dichiarazione anticipata di trattamento.

Il sottosegretario Eugenia Maria ROCELLA ribadisce di condividere la nuova formulazione dell'emendamento in esame, sottolineando la necessità di evitare che le volontà espresse, a volte in modo non sufficientemente ponderato e sull'onda emotiva di uno scontro politico e culturale, siano equiparate, nel valore e negli effetti, alle dichiarazioni anticipate di trattamento. Si riferisce, ad esempio, ai molti giovani che, nei modi più vari, hanno registrato una propria dichiarazione di volontà al riguardo. Peraltro, ritiene che sarebbe preferibile inserire tale emendamento all'articolo 4 e concorda, pertanto, con la proposta di accantonamento formulata dalla collega Castellani.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) ritiene che non possa stupire la dichiarata volontà politica della maggioranza e del Governo di impedire che si tenga conto delle volontà espresse in forme diverse da quelle della dichiarazione anticipata di trattamento. Particolarmente grave appare inoltre, a suo avviso, la negazione di fatto del diritto delle persone con disabilità di esprimere la propria volontà con i mezzi che la più recente tecnologia mette a loro disposizione.

Livia TURCO (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, segnala che è imminente la ripresa della seduta dell'Assemblea. Osserva, inoltre, che la Commissione sta dedicando pochissimo tempo all'esame del provvedimento in titolo, anche a causa dei ritardi del Governo, verificatisi anche nella seduta odierna. Auspica, pertanto, che la maggioranza non cerchi di addebitare pretestuosamente la lentezza con cui si procede a un presunto ostruzionismo dell'opposizione.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, essendo imminente la ripresa dei lavori in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche.

C. 2713 approvato, in un testo unificato, dalla 11^a Commissione permanente del Senato.

Disposizioni sulle associazioni di tutela delle persone disabili.
C. 1732 Porcu.

Disposizioni per l'incremento dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili.
C. 1539 d'iniziativa popolare, C. 1612 Zazera e C. 2119 Fugatti.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. C. 2350, testo base, approvato in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764-*bis*, C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello Formisano, C. 1968-*bis* Saltamartini, C. 2038 Buttiglione, C. 2124 Di Virgilio e C. 2595 Palagiano.

EMENDAMENTO RIFORMULATO

ART. 3.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non costituiscono dichiarazioni anticipate di trattamento gli orientamenti dedotti e le dichiarazioni di in-

tenti rilasciate o espresse al di fuori dei casi e delle modalità previsti dalla presente legge, anche se antecedenti alla sua entrata in vigore.

3.8. (Nuova formulazione) Laura Molteni, Rondini.